

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA TOLMEZZO

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI.**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone ed Enti pubblici e privati, comprese le Società e le associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, finalizzati al sostegno ed allo sviluppo socio-economico del Comprensorio della Comunità Montana della Carnia.

Per quanto attiene alle sovvenzioni ed ai contributi erogati in base a competenze trasferite o delegate con leggi regionali, valgano le disposizioni stabilite dalle Leggi Regionali di settore ove non siano adottati specifici regolamenti.

Restano salvi i regolamenti adottati dall'Ente per l'erogazione di contributi previsti da specifiche leggi statali e regionali.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese società ed associazioni, di norma residenti od operanti nel Comprensorio della Comunità i quali:

- a) nel caso di persone pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale, artigianale non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro;
- b) nel caso di enti pubblici e privati -comprese le società ed associazioni- abbiano finalità a pongano in essere attività culturali, socio-assistenziali o sanitarie, sportive, ricreative, turistiche, ambientali, artigianali e non perseguano esclusivi fini di lucro.

Gli aiuti economici di cui all'art. 1 possono essere richiesti ed eventualmente concessi anche alle seguenti categorie di beneficiari operanti nell'ambito della Comunità nel settore agricolo, settore particolarmente penalizzato nelle zone montane:

1. operatori agricoli singoli od associati;
2. cooperative agricole e/o loro consorzi;
3. latterie sociali;
4. associazioni di allevatori;
5. consorzi volontari di proprietari;
6. associazioni, società, cooperative, pro-loco, circoli culturali, ecc., quando organizzino attività, manifestazioni, mostre, convegni, ecc. di riconosciuto interesse collettivo agricolo, agriturismo o ambientale;
7. enti pubblici.

Gli aiuti economici di cui all'art. 1 possono infine essere richiesti ed eventualmente concessi da Enti Pubblici operanti nel Comprensorio per la realizzazione, sistemazione, completamento, ecc. di opere

pubbliche e/o di pubblica utilità e per l'attuazione di Iniziative nei settori economici e sociali volte allo sviluppo socio-economica del territorio.

ART. 3 TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro da erogarsi a consuntivo dietro presentazione di regolare documentazione di spesa e/o di certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori eseguiti;
- b) sovvenzioni e contributi, assumendo, direttamente a carico dell'Ente parte delle spese o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento;
- c) sussidi ed ausili concedendo cose (generi, attrezzature, ecc.) acquistate direttamente dalla Comunità;
- d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti alla Comunità sia a titolo di corrispettivo per servizi prestati od utilizzo di beni, sia per rimborsi di spesa sostenute. ,

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".

Spetta al Consiglio Direttivo della Comunità la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo della Comunità fissare l'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande e determinare l'entità delle sovvenzioni e/o aiuti da concedere;

Di norma per un medesimo intervento non è ammesso il cumulo di contributi da parte di Enti Pubblici.

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ (art.2 – lett. a)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, ecc. si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
2. esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento (comunale, sovracomunale o comprensoriale) della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani, ecc);
3. esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
4. esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI. COMPRESSE LE SOCIETÀ
E LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ
(art. 2 – lett. b)

Al fine della concessione di contributi ad Enti pubblici e privati, comprese le Società e le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, socio-assistenziale o sanitario, sportivo, ricreativo, ecc, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1)-2)-3)-4) del precedente articolo 4 ed inoltre:

- a) esame del bilancio consuntivo dell'anno precedente la richiesta di contributo;
- b) esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione;
- e) esame dello statuto dall'Ente o dell'Associazione.

La valutazione dei oneri di cui ai punti a,b,c, è discrezionale per contributi fino a L. 1.000.000.- (516,46.- €).

ART. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA
(art. 2-comma 2)

Al fine della concessione dei contributi nel settore dell'agricoltura relativamente alle richieste presentate da operatori agricoli singoli od associati, Latterie sociali o Cooperative agricole, ecc. riguardanti aiuti per la realizzazione di investimenti e/o miglioramenti fondiari o anche aiuti di sostegno alla gestione limitati al caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità che abbiano colpito l'azienda, saranno presi in considerazione i seguenti parametri di valutazione delle istanze;

a) per le aziende singole e associate:

- iscrizione all'A.P.I.A. e prevalenza o meno dell'attività agricola;
- età degli addetti all'azienda;
- reddito dichiarato dei componenti il nucleo familiare o consistenza aziendale;
- condizioni ambientali ed ubicazione più o meno disagiata;
- onerosità delle opere e degli acquisti;
- caratteristiche e finalità dell'investimento;
- presenza di eventi calamitosi di eccezionale gravità incorsi nell'azienda;
- inclusione dell'azienda in programmi specifici di prove sperimentali e divulgative predisposti e coordinati dalla Comunità in collaborazione anche con altri Enti o Istituti tipo E.R.S.A., C.R.S.A., Provincia, Università.

b) per le Latterie sociali e le Cooperative agricole;

- il significato e l'importanza socio-economica che la Società riveste per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricole in territorio montano;
- la valutazione del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio finanziario.

Per quanto attiene invece alle attività promozionali del settore o all'organizzazione di convegni, mostre, mercati, rassegne, sarà data priorità agli interventi i cui programmi di svolgimento meglio rappresentino la matrice e le finalità di interesse agricolo, agrituristico o ambientale della manifestazione.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI PUBBLICI PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ O PER INIZIATIVE NEI SETTORI ECONOMICO E SOCIALE (art.2, comma 3)

Al fine della concessione dei contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del tipo di opera od iniziativa e finalità che con la stessa si intende perseguire;
2. esame del grado di indifferibilità ed urgenza della realizzazione dell'opera o iniziativa;
3. esame del livello di coinvolgimento della popolazione;
4. esame della eventuale possibilità di ottenere altri finanziamenti;
5. esame dei costi dell'iniziativa in rapporto ai previsti benefici.

ART. 8

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate, in carta legale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Al fine di consentire una corretta programmazione degli interventi sulla base delle disponibilità di bilancio, le domande, corredate dalla documentazione, dovranno pervenire alla Comunità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può stabilire di accogliere anche domande pervenute al di fuori del termine indicato dal comma precedente purché abbiano per oggetto iniziative che -a giudizio del Consiglio Direttivo- non siano state preventivabili ed abbiano un rilevante interesse comprensoriale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande dovranno essere presentate entro un mese dalla data di scadenza dell'affissione all'albo della Comunità dell'avviso di cui al successivo art. 12.

Le domande dovranno contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente e qualifica dello stesso, numero di codice fiscale e/o partita I.V.A.. Nel caso di Enti, Società, Associazioni, ecc. i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
- 2) indicazione degli eventuali contributi richiesti ovvero già percepiti per l'intervento per il quale viene richiesta l'ammissione al finanziamento;
- 3) data e firma leggibile.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- a) relazione illustrativa dell'intervento o dell'iniziativa;
- b) preventivo analitico e dettagliato delle spese e delle entrate relative all'intervento o iniziativa.

Possono essere concessi contributi solo per interventi da effettuarsi dopo la presentazione della domanda.

L'effettuazione degli interventi successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della deliberazione di accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo divenuta esecutiva, non costituisce in alcun modo per la Comunità vincolo per la concessione del contributo stesso.

ART. 9 MODALITÀ PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME

Le istanze pervenute sono assegnate all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale.

Per i benefici di cui alle lettere a) b) e c) del precedente art. 3 l'intervento della Comunità non potrà in nessun caso coprire più del 100% della spesa dell'iniziativa al netto delle altre entrate-prospettate.

L'I.V.A. sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell'agricoltura dovranno essere rispettati i limiti di contribuzione stabiliti dai Regolamenti C.E.E. in vigore.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

La liquidazione ed,il conseguente pagamento del contributo avverrà previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Detta rendicontazione dovrà comprendere:

1. per i contributi fino all'importo di L 2.000.000.- (€ 1.032,91.-)

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal soggetto beneficiario o dal suo legale rappresentante attestante l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e che il contributo della Comunità è stato utilizzato per la specifica finalità e nei termini per cui è stato concesso e che comunque la somma dei contributi eventualmente assegnati da enti pubblici non supera l'importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata.

2. per i contributi di importo superiore a L 2.000.000.- (€ 1.032,91.-)

a. dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario o dal suo legale rappresentante attestante che il contributo della Comunità è stato utilizzato per la specifica finalità e nei termini per cui è stato concesso e che comunque la somma dei contributi eventualmente assegnati da enti pubblici non supera l'importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata;

b. fatture o documenti equipollenti in originale comprovanti le spese sostenute nel limite del contributo concesso.

Le spese oltre detto limite e fino all'ammontare della spesa ammessa dovranno essere precisate con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal soggetto beneficiario o dal suo legale rappresentante.

Qualora non fosse possibile produrre la documentazione in originale,

potranno essere presentate copie autenticate riprodotte dagli originali sui quali, prima della fotocopiatura, si sarà apposta la seguente dicitura: *“Documento di spesa utilizzato per il rendiconto del contributo concesso dalla Comunità Montana della Carnia con deliberazione n.”*

c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture di cui sopra, e ciò tramite ricevuta di versamento in c/c postale, matrice di assegno circolare o postale, ricevuta bancaria, quietanza di pagamento, ecc.

Con le stesse modalità saranno ammesse liquidazioni parziali del contributo assegnato.

Ai fini dell'erogazione dei sussidi i beneficiari esonerati dalla ritenuta del/4% prevista all'art. 28 del D.P.R. 500/73 sono tenuti a presentare idonea dichiarazione.

ART. 11 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La presentazione del rendiconto dovrà avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dell'iniziativa.

Entro i quattro mesi successivi a detta presentazione, ovvero alla regolarizzazione del rendiconto ove necessaria, si provvedere alla relativa liquidazione e pagamento.

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto si procederà previo preavviso alla revoca del contributo.

Nel caso le spese rendicontate siano inferiori a quelle prese a base per la concessione del contributo, sarà operata con lo stesso provvedimento di liquidazione la riduzione proporzionale del contributo.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio dell'Ente, dei Comuni della Carnia e degli Enti pubblici aventi sede nel comprensorio, da pubblicarsi per giorni 30.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso gli Uffici dell'Ente.